

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominata

“Amici di Emmaus ODV”

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito in Piadena Drizzona l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominato **“Amici di Emmaus ODV”**, di seguito indicato con il termine “Associazione”.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Piadena Drizzona in Via Bassa, n. 5.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.

3. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione fa riferimento ai valori e all'esperienza del Movimento Emmaus fondato dall'Abbé Pierre nel 1949 in Francia, i cui principi sono esposti nel Manifesto Universale sottoscritto a Berna il 25.05.1969.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopi dell'Associazione sono:

- l'eliminazione di qualsiasi forma di emarginazione e di ingiustizia civile, sociale e culturale;
- l'affermazione su scala planetaria di un'economia di giustizia;
- l'affermazione di una cultura di pace, di solidarietà e di rispetto tra le persone e i popoli;
- il riconoscimento a ogni essere umano dei diritti fondamentali dell'uomo nonché dei diritti

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

civili, sociali e politici;

- la promozione di stili di vita ispirati alla sobrietà nei consumi e alla riduzione dell'impronta ecologica sul pianeta.
- la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle diverse culture in un'ottica di scambio e di crescita reciproca;

Art 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'Art. 3, intende esercitare, in via prevalente, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 Dlgs 117/2017;
- e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art 5 Dlgs 117/2017;

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- promuovere e gestire Comunità residenziali e semiresidenziali di poveri e di persone in difficoltà, aperte all'accoglienza di ogni persona, senza distinzione di idee, nazionalità, fede religiosa o politica, dove, nel rispetto di ciascuno e in uno spirito di condivisione, si lavori non solo per il proprio mantenimento, ma anche per finanziare e sostenere azioni di promozione umana, solidarietà e giustizia sociale ovunque sia necessario;

- privilegiare la pratica del lavoro "marginale" di raccolta, recupero, riciclaggio, riutilizzo e vendita di beni donati da terzi a titolo gratuito in spazi gestiti direttamente dall'Associazione, al fine reperire le risorse necessarie al funzionamento dell'Associazione, al mantenimento delle Comunità gestite dall'Associazione, al finanziamento di progetti e azioni di solidarietà, nonché di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente;

- curare la produzione e vendita di beni ad opera dei propri associati e delle persone accolte nelle proprie Comunità, a scopo di autofinanziamento;

- curare la preparazione e l'invio di container di materiali necessari a gruppi operanti all'estero per la loro azione di sostentamento e promozione sociale;

- sostenere e promuovere azioni e progetti di cooperazione con realtà dei Paesi impoveriti del sud del mondo;

- collaborare con altri gruppi aderenti al Movimento Emmaus e con i vari livelli organizzativi del Movimento fondato dall'Abbé Pierre;

- collaborare con gruppi, associazioni, organismi ed enti, pubblici e privati, italiani ed esteri, che operino in conformità con gli scopi di cui all'art. 3;

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

- svolgere opera di denuncia, di informazione e di sensibilizzazione verso l'opinione pubblica sulle situazioni di ingiustizia economica e di violazione dei diritti umani e dei popoli, anche attraverso l'adesione a reti, coordinamenti, associazioni, movimenti, campagne di pressione, appelli, boicottaggi, manifestazioni, e ogni altra iniziativa nonviolenta ritenuta utile;
- promuovere la cultura della pace e della nonviolenza;
- organizzare iniziative finalizzate a diffondere a promuovere la conoscenza e il consumo di prodotti a basso impatto ambientale e a promuovere stili di vita ispirati alla sobrietà nei consumi e al rispetto dell'ambiente;
- organizzare campi di lavoro, rivolti in particolare ai giovani, incontri pubblici o per gruppi e scolaresche; curare la stampa di testi scritti o di audiovisivi, e promuovere ogni altra attività di formazione e sensibilizzazione utile sui temi dei diritti umani, della giustizia sociale, dello squilibrio nord-sud, delle nuove e vecchie forme di povertà e di emarginazione, della pace e della nonviolenza, del consumo critico, della finanza etica, della cooperazione internazionale, della dignità del lavoro, della legalità, delle dipendenze, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;
- promuovere e diffondere la cultura e la pratica del volontariato;
- promuovere ogni altra attività utile al raggiungimento delle finalità statutarie.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà e di giustizia, si assumano l'impegno concreto di realizzarle.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e altre informazioni ritenute utili allo svolgimento dell'attività di volontariato nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali, di presentare la propria candidatura agli stessi e di esprimere liberamente il proprio voto in Assemblea;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario, di consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali e gli altri libri sociali;

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

- d) di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere:

- a) di rispettare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento degli scopi sociali;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito dall'Assemblea, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto palese a meno che la maggioranza dei presenti in proprio o per delega non chieda il voto segreto.

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti eventualmente portati a propria difesa dall'interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- a) dall'Assemblea dei soci;

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

- b) dal Consiglio Direttivo;
 - c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
 - d) dal Tesoriere;
 - e) dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario o, in assenza di questi, da altro eventuale vicepresidente o dal socio più anziano presente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare solo un altro associato.
4. Sono invitati permanenti all'Assemblea, senza diritto di voto e qualora non siano soci, i responsabili delle Comunità di accoglienza gestite dall'Associazione.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - a) elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) elegge, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, uno o più vicepresidenti (designandone uno con funzioni vicarie), il tesoriere.
 - d) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) discute e approva il bilancio preventivo dell'Associazione;
 - f) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
 - g) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - h) delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o di esclusione di un socio, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - i) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

per motivi di urgenza;

- j) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- k) fissa l'ammontare del contributo associativo;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un ottavo (1/8) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata almeno sette giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede operativa dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Nell'atto di convocazione dell'Assemblea è possibile prevedere l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 dei soci e con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
7. I voti sono palesi, tranne quando riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti in proprio o per delega, a votazione segreta.
8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e da un Segretario verbalizzante designato di volta in volta dal Presidente della seduta, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra gli aderenti.
5. Sono invitati permanenti al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto qualora non ne facciano parte, i responsabili delle Comunità di accoglienza gestite dall'Associazione.
6. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 anni, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei componenti, almeno quattro volte l'anno.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- b) redige la bozza del bilancio preventivo;
- c) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta;
- d) approva o rigetta le domande di ammissione;
- e) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- f) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
- g) Assume decisioni d'urgenza di competenza dell'Assemblea, salvo successiva ratifica nella prima Assemblea utile.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente vicario o, in assenza di questi, da altro eventuale vicepresidente.

2. Nell'atto di convocazione del Consiglio Direttivo è possibile prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

3. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto un verbale da parte di un componente del Consiglio con funzioni di segretario verbalizzante designato di volta in volta dal Presidente della seduta;

5. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, provvederà, alla sostituzione del consigliere, l'Assemblea nella prima riunione utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

6. Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

Art. 16 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo. Viene eletto presidente il candidato che ottiene più voti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. L'Assemblea elegge direttamente uno o più Vicepresidenti tra i componenti del Consiglio Direttivo designando, nel caso siano più di uno, un Vicepresidente vicario. Viene eletto Vicepresidente il candidato che ottiene più voti.
2. Il Vicepresidente, o in caso di più Vicepresidenti quello vicario, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.

Art. 18 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto direttamente dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo. Viene eletto Tesoriere il candidato che ottiene più voti.
2. Il Tesoriere:
 - a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione;
 - b) Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.
3. Al Tesoriere e al Presidente sono attribuiti i poteri di firma relativi ai conti correnti e alle

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

operazioni bancarie. L'Assemblea potrà deliberare l'attribuzione di tali poteri ad altre eventuali persone.

Art. 19 – Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Art. 20 – Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro dei verbali dell'Assemblea contenente i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è curata dal Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, l'elenco dei presenti, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante designato di volta in volta dal Presidente della seduta.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato dai beni immobili e mobili acquisiti

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rendite patrimoniali e somme derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito;
- g) proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari;
- h) proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Tesoriere gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017,
corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

6. La bozza del bilancio preventivo è elaborata dal Consiglio Direttivo e deve essere discussa e approvata dall'Assemblea entro il 30 aprile.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionali per conto dell'Associazione sono assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci. Contestualmente, l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Torre de' Picenardi, 30 maggio 2019

Il Segretario
(Tiziana Sozzi)

Il Presidente
(Massimo Bondioli)